

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2464/77 DEL CONSIGLIO****del 7 novembre 1977****che dispone misure speciali per le importazioni di taluni dadi di ferro o di acciaio originari di Taiwan**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/77 <sup>(2)</sup>, possono essere adottate misure speciali, purché non vi si oppongano gli obblighi assunti nell'ambito del GATT;

considerando che le importazioni nella Comunità di dadi filettati, in ferro o acciaio, originari di Taiwan, sono salite da 200 tonnellate nel 1974 a più di 9 000 tonnellate nel 1976 e che dette importazioni sono state effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati dai fabbricanti comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti; che dette importazioni hanno avuto soprattutto per oggetto dadi con foro di diametro non superiore a 10 mm;

considerando che questi fattori hanno permesso agli esportatori taiwanesi di tali dadi di ottenere nel 1976 oltre il 18 % del mercato comunitario;

considerando che tale evoluzione è avvenuta a detrimento dell'industria comunitaria, la cui produzione di dadi similari è diminuita nel periodo 1974-1976 da 38 000 a 20 000 tonnellate e che in questo settore l'occupazione è diminuita del 30 % tra il 1974 e il 1975 e numerose aziende hanno dovuto cessare la produzione;

considerando che, allo scopo di accertare l'estensione e le cause della situazione critica nella quale versa l'industria comunitaria del settore, la Commissione ha aperto un'inchiesta sui dumping, sulle sovvenzioni nonché sulle modalità e condizioni nelle quali sono state effettuate dette importazioni;

considerando che la Commissione ha ufficialmente notificato agli importatori ed esportatori notoriamente

interessati e ha pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 7 agosto 1976 un avviso di apertura di una procedura di inchiesta concernente le importazioni di tali prodotti <sup>(3)</sup>;

considerando che, nel corso dell'esame dei fatti, condotto di concerto con gli Stati membri, la Commissione ha dato alle parti interessate l'opportunità di far conoscere per iscritto il proprio punto di vista ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di incontrarsi e di presentare le loro tesi e controargomenti;

considerando che, nel corso della suddetta inchiesta, gli esportatori taiwanesi si sono impegnati ad aumentare i prezzi all'esportazione nella Comunità ad un livello soddisfacente per la Comunità in guisa che l'istituzione di misure di salvaguardia non si sarebbe resa più necessaria se il suddetto impegno fosse stato rispettato;

considerando, tuttavia, che la Commissione ha ritenuto inopportuno portare a termine l'inchiesta sui dumping, sulle sovvenzioni nonché sulle modalità e condizioni in base ai quali sono state effettuate le importazioni prima di poter stabilire se gli impegni assunti fossero stati rispettati;

considerando, quindi, che con decisione 77/280/CEE <sup>(4)</sup>, la Commissione ha istituito un controllo a posteriori sulle importazioni nella Comunità di taluni dadi provenienti da Taiwan;

considerando che, secondo i dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione a norma della suddetta decisione, gli impegni assunti sono stati elusi o violati e che i prezzi all'importazione di detti prodotti nella Comunità sono a livelli inferiori del 15 % circa a quelli dei prezzi oggetto degli impegni di cui sopra;

considerando che, allo scopo di tutelare l'industria comunitaria, che già si trova in una situazione critica, è necessario adottare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 459/68, misure speciali nell'interesse della Comunità per le importazioni di detti prodotti originari di Taiwan, e che tali misure assumano la forma di un dazio supplementare ai normali dazi doganali applicati ai prodotti suddetti,

<sup>(1)</sup> GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 160 del 30. 6. 1977, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. C 183 del 7. 8. 1976, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 93 del 15. 4. 1977, pag. 18.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. In supplemento ai normali dazi doganali, tasse ed altri oneri che normalmente gravano sulle importazioni, è istituito un dazio speciale sui seguenti prodotti originari di Taiwan :

- dadi filettati, di ferro od acciaio, ottenuti dalla massa su forni automatici a « décolleter » di diametro di foro non eccedente 6 mm, di cui alla sottovoce ex 73.32 B I della tariffa doganale comune ;
- dadi filettati, di ferro od acciaio, presentati isolatamente, di diametro di foro non eccedente 10 mm, di cui alla sottovoce ex 73.32 B II della tariffa doganale comune.

2. Il dazio suddetto è fissato al tasso del 15 % sulla base del valore dichiarato in conformità del regola-

mento (CEE) n. 375/69 della Commissione, del 27 febbraio 1969, concernente la dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana delle merci <sup>(1)</sup>.

3. Per la riscossione di questo dazio si applicano le disposizioni in vigore per la riscossione dei dazi doganali.

*Articolo 2*

L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 459/68 si applica, per analogia, alle misure speciali istituite dal presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. HUMBLET

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 52 del 3. 3. 1969, pag. 1.